

Comunicazione ai partecipanti al FIA aperto non riservato denominato AcomeA Italian GEMS gestito da AcomeA SGR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR"), in data 23 febbraio 2023, ha approvato alcune modifiche al Regolamento di Gestione del FIA aperto non riservato denominato AcomeA Italian GEMS gestito dalla SGR.

Le modifiche, da intendersi approvate in via generale dalla Banca d'Italia, saranno efficaci dal **1° luglio 2023** e riguardano, in particolare:

- a) la frequenza del calcolo del valore della quota (NAV), che varierà da "trimestrale" a "**mensile**" (*Parte A) Scheda Identificativa, del Regolamento*) che, consentendo la sottoscrizione da parte degli investitori su base mensile, riduce i tempi per l'ingresso nel Fondo di nuovi partecipanti a beneficio di tutti i partecipanti quanto a ripartizione dei costi fissi ed efficienza della gestione. A tale modifica consegue la variazione della cadenza di calcolo della **commissione di gestione** e del **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota**, che saranno quindi calcolati quotidianamente, in luogo della cadenza trimestrale, nonché la cadenza di calcolo della **commissione di performance** e dell'Incidenza Commissionale che passerà da trimestrale a mensile (*Parte B) Caratteristiche del prodotto, par. 5.2, lett. a)*);
- b) nessuna variazione interverrà sulle tempistiche del rimborso, che rimarranno trimestrali e in relazione alle quali, nel testo regolamentare, è stato precisato che il rimborso verrà processato esclusivamente su base trimestrale ovvero in base al NAV calcolato nei Giorni di Valorizzazione Mensile dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno ("Giorni di Valorizzazione dei Rimborsi") (*Parte C) Modalità di funzionamento, Sez. I, Rimborso delle quote, Par.VI.1, comma 1*). Conseguentemente si è specificato che le operazioni di passaggio tra Classi del Fondo potranno aver luogo esclusivamente su base trimestrale (*Parte C) Modalità di funzionamento, Par. I.4. Operazioni di passaggio tra Classi del Fondo, comma 1.*);
- c) la riduzione al **10%** del limite di investimento da parte del fondo in altri OICR (attualmente fissato al 40%) (*Parte B) Caratteristiche del prodotto, par. 1.9*). Ciò consentirà ad OICVM e altri OICR non riservati, anche gestiti dalla stessa AcomeA, di investire nel FIA nel rispetto delle disposizioni di vigilanza;
- d) la riduzione dell'importo minimo di sottoscrizione per la Classe F2 riservata a clienti professionali da 2.000.000 di euro ad **1.000.000,00 di euro** (*Parte B) Caratteristiche del prodotto, par. 3.1 e Parte C) Modalità di funzionamento, Sez. I2 Modalità di sottoscrizione delle quote*);
- e) l'eliminazione della precisazione circa le valorizzazioni iniziali delle sottoscrizioni (*Parte C) Modalità di funzionamento, Sez. V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione, comma 1*), in quanto non più rilevanti.

Con l'occasione sono state apportate alcune ulteriori modifiche volte a tenere conto di taluni aspetti operativi della SGR (cfr. tabella di raffronto) e del Depositario. A quest'ultimo riguardo, è stato precisato che il **compenso riconosciuto al depositario** è calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevato con valuta il primo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento (*Parte B) Caratteristiche del prodotto, par. 5.2, lett. b*).

Si riporta di seguito il prospetto di confronto delle modifiche regolamentari che interessano la frequenza del calcolo del NAV, la politica di investimento e la valorizzazione:

Regolamento di gestione vigente	Regolamento di gestione in vigore dal 1° luglio 2023
<p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>A) SCHEDA IDENTIFICATIVA</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p> <p>Il valore unitario della quota, espresso in millesimi di Euro, è determinato con cadenza trimestrale, con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre di calendario con riferimento all'ultimo trimestre il valore unitario della quota è determinato al 30 dicembre di ciascun anno. Il valore unitario della quota, è pubblicato con la medesima cadenza ed è sempre disponibile sul sito internet della SGR www.aconea.it.</p> <p>Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</p> <p>1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>1.9 Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio denominati principalmente in Euro di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti all'Italia o con attività operativa prevalente riferita all'Italia, nonché, fino al 40% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.</p> <p style="text-align: center;">*** omissis **</p> <p>3. Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo</p> <p>3.1 Il Fondo prevede tre Classi di quote:</p> <p style="text-align: center;">*** omissis **</p> <ul style="list-style-type: none"> - quote di Classe F2, che sono riservate a "clienti professionali" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche (Regolamento Intermediari) nonché alle "controparti qualificate" di cui all'art. 6 comma 2-<i>quater</i> lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. La sottoscrizione delle quote di Classe F2 deve avvenire per un importo almeno pari a euro 2.000.000,00 (due milioni/00), come indicato nella Parte C), Modalità di funzionamento, paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote". <p style="text-align: center;">*** omissis **</p>	<p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>A) SCHEDA IDENTIFICATIVA</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p> <p>Il valore unitario della quota, espresso in millesimi di Euro, è determinato con cadenza mensile, con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese ("Giorno di Valorizzazione Mensile"); con riferimento al mese di dicembre, il valore unitario della quota è determinato al 30 dicembre di ciascun anno. Il valore unitario della quota, è pubblicato con la medesima cadenza ed è sempre disponibile sul sito internet della SGR www.aconea.it.</p> <p>Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</p> <p>1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>1.9 Fermi restando i limiti previsti dalla Disciplina PIR, gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio denominati principalmente in Euro di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, appartenenti all'Italia o con attività operativa prevalente riferita all'Italia, nonché, fino al 10% del totale delle attività, in OICR che investono nelle predette categorie.</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>3.. Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo</p> <p>3.1 Il Fondo prevede tre Classi di quote:</p> <p style="text-align: center;">*** omissis **</p> <ul style="list-style-type: none"> - quote di Classe F2, che sono riservate a "clienti professionali" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche (Regolamento Intermediari) nonché alle "controparti qualificate" di cui all'art. 6 comma 2-<i>quater</i> lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari. La sottoscrizione delle quote di Classe F2 deve avvenire per un importo almeno pari a euro 1.000.000,00 (un milione/00), come indicato nella Parte C), Modalità di funzionamento, paragrafo I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote". <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p>

Regolamento di gestione vigente	Regolamento di gestione in vigore dal 1° luglio 2023
<p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>C) Modalità di Funzionamento</p> <p>I. Partecipazione al Fondo</p> <p>I.1 Previsioni generali</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.</p> <p>5. Il giorno di riferimento è il 15° giorno successivo al giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 24:00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il 15° giorno successivo al giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. In attesa dell'investimento i corrispettivi versati rimangono depositati in apposito conto corrente acceso presso il depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore. Pertanto, se in un dato trimestre in cui è prevista la valorizzazione delle quote: (i) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR fino al 14° giorno dell'ultimo mese del trimestre considerato, il giorno di regolamento sarà il primo giorno del trimestre successivo con valore quota dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre considerato; (ii) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR dal 15° giorno dell'ultimo mese del trimestre considerato, il giorno di regolamento sarà il primo giorno del trimestre successivo con valore quota dell'ultimo giorno lavorativo del medesimo trimestre successivo.</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p>	<p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>C) Modalità di Funzionamento</p> <p>I. Partecipazione al Fondo</p> <p>I.1 Previsioni generali</p> <p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno di valorizzazione della quota successiva.</p> <p>5. Il giorno di riferimento è il Giorno di Valorizzazione Mensile del mese in cui è effettuata la sottoscrizione a condizione che la SGR abbia ricevuto, entro le ore 24:00 del 21° giorno di calendario del medesimo mese notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivi, entro tale termine siano decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante o quello della banca ricevente. In attesa dell'investimento i corrispettivi versati rimangono depositati in apposito conto corrente acceso presso il depositario e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore. Pertanto, se (i) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR ovvero, se successiva, la valuta del mezzo di pagamento matura entro il 21° giorno di calendario del mese considerato, la sottoscrizione viene valorizzata al valore della quota calcolato nel Giorno di Valorizzazione Mensile del medesimo mese e il giorno di regolamento sarà il primo giorno successivo; (ii) la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo perviene alla SGR, ovvero se successiva, la valuta dei mezzi di pagamento matura dal 22° giorno di calendario del mese considerato, la sottoscrizione viene valorizzata al valore della quota calcolato nel Giorno di Valorizzazione Mensile del mese successivo e il giorno di regolamento sarà il primo giorno successivo.</p> <p><i>[È stata altresì eliminata la nota esplicativa]</i></p>
<p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>VI. Partecipazione al Fondo</p> <p>VI.1 Previsioni generali</p> <p>1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.</p>	<p style="text-align: center;">*** omissis ***</p> <p>VI. Partecipazione al Fondo</p> <p>VI.1 Previsioni generali</p> <p>1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso verrà processato esclusivamente su base trimestrale ovvero in base al NAV calcolato nei Giorni di Valorizzazione Mensile dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno ("Giorni di Valorizzazione dei Rimborsi"). Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.</p>

*** omissis ***

6. **Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento, per tale intendendosi il giorno di valutazione che cade almeno 30 giorni dopo la ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 24:00. Pertanto, se in un dato trimestre in cui è prevista la valorizzazione delle quote: (i) la richiesta di rimborso delle quote del Fondo perviene alla SGR fino al 30° giorno antecedente al giorno di valorizzazione, il valore del rimborso sarà determinato sulla base del valore quota dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre considerato; (ii) la richiesta di rimborso delle quote del Fondo perviene alla SGR dal 30° giorno antecedente al giorno di valorizzazione, il valore del rimborso sarà determinato sulla base del valore quota dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre successivo.**
7. **Quando nel giorno di riferimento non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato.** Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile

*** omissis ***

*** omissis ***

6. **Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di Valorizzazione dei Rimborsi di riferimento, a condizione che la SGR abbia ricevuto la richiesta entro le ore 24:00 del 1° giorno di calendario del mese in cui cade tale Giorno di Valorizzazione dei Rimborsi (il "Mese di Valorizzazione"). Pertanto, se la richiesta di rimborso delle quote del Fondo non perviene alla SGR entro le ore 24:00 del 1° giorno di calendario del Mese di Valorizzazione, il valore del rimborso sarà determinato sulla base del valore quota del Giorno di Valorizzazione dei Rimborsi del trimestre successivo.**
7. Qualora **al Giorno di Valorizzazione dei Rimborsi** applicabile al rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

*** omissis ***

Ai partecipanti ai Fondi è consentito, fino alla data di efficacia delle modifiche, chiedere il rimborso delle quote possedute senza applicazione delle eventuali commissioni di rimborso previste dal vigente Regolamento di gestione.

Sul sito della SGR www.acomea.it saranno disponibili, a decorrere dalla data di efficacia delle modifiche, il nuovo Regolamento di Gestione, i KID e il Prospetto aggiornati, che potranno altresì essere richiesti gratuitamente alla SGR o ai distributori.

AcomeA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

